

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 31859/2026
Roma, lì, 25/08/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile - Presidente -
Riccardo Amoroso
Paola Di Nicola Travaglini
Federica Tondin - Relatore -
Ombretta Di Giovine

Sent. n. sez. 1008/2026
UP – 30/06/2026
R.G.N. 15598/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
letta le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore
generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
letta la memoria dell'Avvocato [REDACTED], difensore della parte civile
[REDACTED] - [REDACTED] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro, in
parziale riforma della sentenza del 29 marzo 2024 con cui il Tribunale di Cosenza
aveva condannato [REDACTED] per i delitti di maltrattamenti aggravati e
lesioni aggravate, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna di
primo grado.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8



L'imputata è stata condannata per avere maltrattato il coniuge tenendo nei suoi confronti, alla presenza delle figlie minori, reiterati comportamenti vessatori, consistiti in aggressioni verbali, minacce e aggressioni fisiche, in occasione di una delle quali, il 7 novembre 2019, gli ha cagionato lesioni, colpendolo con un coltello alla schiena.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i motivi di annullamento di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, in ordine al quale la sentenza impugnata non si confronterebbe compiutamente con l'atto di appello, in cui si evidenziava la reciprocità delle condotte vessatorie poste in essere dalla persona offesa e dall'imputata. Sotto tale profilo si deduce che erroneamente la Corte di appello non avrebbe valorizzato la deposizione della teste [REDACTED] figlia dell'imputata e della persona offesa.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 572, comma 2, cod. pen., in quanto l'aggravante non può essere ritenuta integrata soltanto perché le condotte vessatorie sono state poste in essere alla presenza delle figlie minori, senza alcun approfondimento in ordine alle conseguenze sul loro corretto sviluppo psicofisico.

2.3 Difetto di motivazione per travisamento delle dichiarazioni del marito (persona offesa del reato), che si sarebbe contraddetto con riguardo al momento in cui avrebbe appreso della relazione extra-coniugale della moglie. La ricorrente osserva, inoltre, che, anche a voler ritenere che tale scoperta risalga all'ottobre 2019, la sentenza impugnata non spiegherebbe per quale ragione egli abbia deciso di lasciare l'abitazione soltanto diversi mesi dopo, e precisamente nel periodo pasquale del 2020.

2.4. Difetto di motivazione in ordine ai motivi per cui sono state installate delle telecamere nella casa coniugale da parte del marito, dopo che l'imputata aveva sporto denuncia contro di lui. Nella prospettazione difensiva la sentenza non si confronta con il compendio probatorio che, da un lato, sconfesserebbe il portato dichiarativo del marito e, dall'altro, fornirebbe una chiave di lettura chiara, nel senso che questi aveva predisposto i mezzi per documentare le liti, al fine di scagionare se stesso in sede disciplinare e penale.

2.5. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per lesioni aggravate dall'uso di un coltello. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive che evidenziavano l'incompatibilità tra le caratteristiche dell'arma e la lesione riscontrata. Né la deposizione del teste di polizia giudiziaria [REDACTED] -che ha sostenuto di aver visto un taglio sulla schiena della persona offesa-



può assurgere a fondamento dell'attribuzione di responsabilità sia perché in contraddizione con il contenuto dell'annotazione di servizio acquisita al fascicolo processuale sia perché l'altro operante ha riferito di non aver visto alcuna ferita.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore della persona offesa hanno depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.

2.1. La Corte di appello ha desunto la natura maltrattante delle condotte poste in essere dall'imputata sia dalle dichiarazioni della persona offesa, [REDACTED] sia dai significativi elementi di riscontro acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il provvedimento impugnato, richiamando e condividendo la ricostruzione fattuale e le valutazioni probatorie contenute nella sentenza di primo grado, ha evidenziato anzitutto come la persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, abbia fornito una narrazione dettagliata, precisa e coerente delle vessazioni fisiche e psicologiche subite per circa cinque mesi da parte della moglie (da giugno 2020 a novembre 2020).

In particolare [REDACTED] ha riferito di avere scoperto, nell'ottobre 2019, la relazione extra-coniugale della moglie e di essersi allontanato dall'abitazione familiare nell'aprile 2020. Ha dichiarato che le condotte vessatorie sono iniziate dopo il suo rientro presso l'abitazione, ove era tornato, su richiesta della suocera, per occuparsi delle figlie, che l'imputata avrebbe trascurato.

Dunque, secondo la sentenza impugnata, non vi è alcuna contraddizione né sul momento in cui la persona offesa è allontanata dalla propria abitazione né sul momento della scoperta della relazione extra- coniugale della moglie. In ogni caso, si evidenzia che, comunque, i fatti oggetto di contestazione risalgono al periodo successivo.

2.2. Con riferimento alla dedotta reciprocità delle condotte offensive, va precisato che il delitto di maltrattamenti ricorre in presenza di una pluralità di comportamenti che, considerati nel loro complesso, siano idonei a compromettere, mediante vessazioni fisiche o morali, la dignità e l'identità della persona offesa.



In tale prospettiva, non assume rilievo decisivo l'eventuale carattere reciproco delle offese, bensì la situazione di persistente squilibrio relazionale determinata dalla condotta di uno dei componenti della coppia nei confronti dell'altro. L'elemento qualificante del reato è, infatti, l'esistenza di un rapporto connotato da una posizione di supremazia e di soggezione, che si traduce nella sistematica compressione della personalità della vittima. Diversamente, i fisiologici conflitti di coppia, pur se caratterizzati da toni accesi, presuppongono un confronto tra soggetti che agiscono su un piano sostanzialmente paritario. In tal senso si è espressa questa Corte, che ha affermato che il discrimine tra i maltrattamenti e la mera litigiosità domestica risiede proprio nell'esistenza di una relazione diseguale e sopraffattrice (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273).

Pertanto, la circostanza che la persona offesa reagisca alle vessazioni o tenga, a sua volta, comportamenti offensivi non è incompatibile con la configurabilità del reato. Tali reazioni, infatti, possono rappresentare una risposta alla condizione di soggezione nella quale la vittima si trova e non valgono, di per sé, a escludere la persistente asimmetria del rapporto, che continua a essere caratterizzato dalla presenza di un soggetto dominante e di uno sistematicamente sopraffatto.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando come le reiterate condotte lesive della dignità e dell'integrità fisica narrate dalla persona offesa abbiano trovato significativo riscontro nelle dichiarazioni di [REDACTED], madre dell'imputata. Pur confermando il clima di forte conflittualità che aveva caratterizzato la fase finale del rapporto coniugale, la teste ha precisato che era sempre la figlia, e non il genero, a tenere comportamenti aggressivi e violenti, verosimilmente favoriti anche dal frequente abuso di sostanze alcoliche.

La sentenza impugnata ha, inoltre, posto in rilievo ulteriori e significativi elementi di riscontro desunti dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza che la persona offesa aveva installato all'interno dell'abitazione. Da tali filmati risultano documentati almeno tre episodi di aggressione fisica, l'ultimo dei quali si è concluso con il ferimento di [REDACTED] mediante un'arma da taglio. La ricostruzione ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria [REDACTED], il quale ha riferito di avere personalmente riscontrato la presenza di una ferita da taglio sulla schiena della persona offesa.

Muovendo da tale compendio probatorio, il provvedimento impugnato ha altresì fornito un'adeguata motivazione in ordine alla non condivisibilità della prospettazione difensiva che attribuiva valore decisivo alla deposizione di [REDACTED]. La teste ha, infatti, dichiarato che i frequenti litigi tra i genitori si verificavano prevalentemente nelle ore del mattino, quando era a scuola. Ne consegue che le circostanze concernenti la dedotta reciprocità delle offese e le



asserite provocazioni poste in essere dal padre non costituivano oggetto di diretta percezione, ma erano conosciute esclusivamente attraverso quanto riferitole dalla madre al suo rientro a casa.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha evidenziato che la persona offesa ha installato le telecamere con l'intento di tutelare l'integrità delle figlie, per verificare quanto accadeva in sua assenza dopo aver rinvenuto all'interno dell'abitazione, dove aveva fatto ritorno per occuparsi delle bambine, stupefacente del tipo marijuana.

5. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno ampiamente dato conto delle ragioni per cui il complesso degli elementi probatori, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalla testimonianza dell'operante [REDACTED], [REDACTED] consente di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ferimento di [REDACTED], [REDACTED] sia riconducibile alla volontaria condotta dell'imputata.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED], [REDACTED] che vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED], [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 30/06/2026.



Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 30/06/2026

Il Presidente

